



Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 6 del 09/01/2019

OGGETTO : ACCANTONAMENTO FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE N.12/2005 E S.M.I. - ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **nove** del mese di **Gennaio**, alle ore **09:30**, nel **Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco **Angelo Rocchi**, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Dott.ssa Maria G. Fazio**.

Dei seguenti componenti :

1	ROCCHI ANGELO	Sindaco	4	DI BARI GIUSEPPE	Assessore
2	TESAURO GIANFRANCA	Vice Sindaco	5	ROSA SIMONE	Assessore
3	PEREGO DANIA	Assessore	6	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: **CARIGLIA**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : ACCANTONAMENTO FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE N.12/2005 E S.M.I. - ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, il Comune è tenuto ad accantonare ogni anno, in apposito fondo almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alla realizzazione di edifici di culto ed attrezzature religiose, nonché agli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti degli stessi;

- che tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:

- a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
- b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

VISTO l'art. 70, comma 1, della L.R. n. 12/2005 il quale recita che “... *i Comuni concorrono a promuovere (...) la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica*” e che i commi 2 e 2 bis dispongono che “*le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione nonché agli enti delle altre confessioni religiose*”;

VISTO l'art. 71, comma 1, della L.R. n. 12/2005 il quale recita “*Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:*

- a) *gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;*
- b) *gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;*
- c) *nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;*
- c-bis) *gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali”;*

VISTO l'art. 73, comma 2, della L.R. n. 12/2005, il quale prevede che le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, hanno la facoltà di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, la richiesta di contributo al Comune, allegando un programma di massima degli interventi da effettuare, corredato dalle relative previsioni di spesa;

PRESO ATTO:

- che sono stati introitati, nell'esercizio 2018, oneri di urbanizzazione secondaria per un ammontare di euro 214.007,65;
- che il valore complessivo, nell'esercizio 2018, delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, unitamente al valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria ammonta ad euro 141.631,19;

RITENUTO necessario accantonare, ai sensi dell'art. 73 della L.R. n. 12/2005, la somma complessiva di euro 28.451,11 pari all'8% delle somme riscosse, nell'anno precedente (esercizio 2018), a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e del valore complessivo delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, unitamente al valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva;

VISTA la Legge Regionale n. 12 dell'11.03.2005 e successive modificazioni, che definisce le norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI ACCANTONARE**, ai sensi dell'art. 73 della L.R. n. 12/2005, la somma complessiva di euro 28.451,11 pari all'8% delle somme riscosse, nell'esercizio 2018, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e del valore complessivo delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, unitamente al valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;
2. **DI DEMANDARE** ad un successivo atto il riparto del suddetto contributo destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'art. 71 della L.R. n. 12/2005;

3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 73 della L.R. n. 12/2005, che il contributo concesso deve essere utilizzato entro tre anni dalla sua assegnazione;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che il contributo in oggetto ha natura distinta ed integrativa rispetto a finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del Comune diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO : ACCANTONAMENTO FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI
RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE N.12/2005 E S.M.I. - ANNO 2018.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente
